



**TRIBUNALE DI BOLOGNA
IV SEZIONE CIVILE
ESECUZIONI IMMOBILIARI**

**Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari,
investito altresì della funzione di Giudice Istruttore per i procedimenti di
divisione giudiziale ex artt. 600 ss. c.p.c.**

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “ *Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*” in cui, tra l'altro, si prevede l'estensione del cd “ periodo cuscinetto” fino al 15 aprile 2020;

Richiamate, integralmente, le motivazioni del precedente provvedimento emesso da questo Giudice in data 9 marzo 2020;

di concerto con il Presidente della Sezione IV Civile,

il Giudice dell'Esecuzione Immobiliare

ad integrazione e rettifica del provvedimento emesso in data 9 marzo 2020
così

DISPONE

- 1) Che in relazione alle procedure ove – pur risultando emesse le ordinanze di delega ex art. 569 c.p.c. – ancora non siano stati depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi NON è sospeso e può avvenire secondo il normale iter procedimentale anche derogando ai normali standard pubblicitari pur nei limiti previsti dall'art. 490 c.p.c.
- 2) Che, trattandosi di attività che può essere considerata urgente rispetto al diritto del nuovo proprietario (evidenziando, quindi l'applicazione nei confronti dei soli proprietari e non nei confronti di coloro che sono solo aggiudicatari) l'attività custodiale della consegna delle chiavi di immobile,

(1)

libero da persone e cose, può aversi anche durante il cd “ periodo cuscinetto” a condizione che tale adempimento non richieda accesso alla sede del Tribunale di Bologna sita in via Farini 1 Bologna e che venga eseguito nel RISPETTO RIGOROSO delle regole prudenziali contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e nel Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11 volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- 3) Che il custode nominato ACCETTI le cd “Liberazioni spontanee”, richieste dalla stessa parte debitrice, dell'immobile oggetto di pignoramento, a condizione che tale adempimento non richieda accesso alla sede del Tribunale di Bologna sita in via Farini 1 Bologna e che venga eseguito nel RISPETTO RIGOROSO delle regole PRECAUZIONALI contenute nei decreti suindicati e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 4) Che è PROROGATA LA SOSPENSIONE, fino al 15 aprile 2020 – in ossequio a quanto previsto nel D.L. 17 marzo 2020, n.18 - l'attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c. salvo i casi eccezionali che dovranno essere necessariamente autorizzati dal Giudice dell'esecuzione, su istanza del custode e previa analitica indicazione delle motivazioni che giustificerebbero la deroga alla sospensione;
- 5) Che sono sospese tutte le udienze endoesecutive relative ai procedimenti espropriativi e di divisione endoesecutiva, fissate da questo giudice fino al 15 aprile 2020: ciò con rinvio a data da destinarsi, ricomprendendovi anche la fase cautelare (per istanza di sospensione) delle opposizioni proposte ai sensi dell'art.615 co. 2°, 617 e 619 c.p.c. in quanto i diritti, per la cui tutela si esperiscono tali procedimenti non rientrano tra i diritti fondamentali della persona che, come previsto dall'art. 83 comma 3 lettera a del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, devono sovrintendere all'obbligo di trattazione, imposto dalla norma stessa;

(2)



- 6) Che vengano rinviate tutte le udienze di approvazione dei piani di riparto – delegate ex art.591/bis c.p.c. – previste nel periodo fino al 22/3/2020;
- 7) Che per tutte le udienze nel periodo intercorrente tra il 22 marzo ed il 15 aprile 2020 la

REVOCA

della delega ex art. 591 bis ai contabili, per quanto attiene alla direzione dell'udienza di approvazione del piano di riparto, permanendo in capo agli stessi, tutte le ulteriori competenze previste dall'ordinanza ex art. 569. c.p.c. e dall'art. 591 bis. C.p.c.

- 8) Che sul presupposto che la distribuzione delle somme ricavate dalle vendite, è condizione indefettibile ed essenziale ai fini della tenuta sistemica della struttura economica e finanziaria, sia collettiva che individuale, dell'organizzazione sociale del nostro paese in questo momento emergenziale; sull'ulteriore presupposto che la mancata presenza, all'udienza di approvazione del piano di riparto, equivale ad approvazione dello stesso – e razionalizzando, ulteriormente, quanto già previsto, nel richiamato provvedimento di questo giudice, del 9 marzo 2020, e al solo scopo di velocizzare la procedimentalizzazione della fase distributiva, che sarebbe impedita dall'impossibilità, di accedere alle aule di udienza del Tribunale

LA AVOCAZIONE AL PROPRIO UFFICIO

Delle competenze revocate, pur mantenendo la stessa data e lo stesso orario delle udienze già fissate, restando ferme tutte le disposizioni attinenti al deposito delle osservazioni.

- 9) Che relativamente all'eventuale incidente di distribuzione ex art. 512 c.p.c. le parti debbano procedere al deposito, in via telematica, delle eventuali contestazioni entro l'orario previsto per l'udienza, essendo esclusa la possibilità di comparire fisicamente all'udienza.

(3)



Il Giudice dell'Esecuzione, in tale sede, si riserverà, per un periodo assolutamente compatibile con la necessità di urgenza a cui si è fatto cenno, di emettere il provvedimento di approvazione, allo scopo di verificare la ricezione telematica di eventuali contestazioni ex art. 512 c.p.c. o di procedere, successivamente, ad una decisione sul merito o, altresì, all'attribuzione del termine per le controdeduzioni; resta fermo l'invito alle parti processuali, ad inviare il cd. "Modello H" agli esperti contabili già nominati; la trasmissione dovrà, necessariamente, avvenire mediante strumenti informatici .

Si inserisca il presente Decreto, a cura della competente Cancelleria, nei fascicoli telematici delle procedure interessate e nel sito del Tribunale di Bologna;

Si raccomanda, in considerazione dell'importanza degli interessi coinvolti, nonché dell'oggettiva gravità e complessità della situazione, la più scrupolosa osservanza del presente provvedimento.


Con riserva di ulteriori interventi ed eventuali modifiche, resi opportuni da mutamenti della situazione in esame, o da nuove disposizioni delle Autorità.

Si comunichi con urgenza al sig. Presidente del Tribunale – quale organo investito del contrasto all'emergenza epidemiologica in Sede – nonché al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Bologna .

Così disposto in Bologna, 18 marzo 2020

Il Giudice dell'Esecuzione Immobiliare e Giudice Istruttore
nelle procedure di divisione giudiziale ex artt.600 ss. c.p.c.

Dott. Maurizio ATZORI




Il Presidente della Sezione

Dott. Fabio FLORINI



Deposito in Tribunale di Bologna
il 18/03/2020

IL FUNZIONARIO
(Firma)



(4)